

1. Titolo dell'intervento

10.29 SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRD05
Nome intervento	impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale

5. Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, ed è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). L'intervento promuove altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e delle Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation", recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:

- incrementare la superficie forestale naturaliforme, di arboricoltura e di sistemi agroforestali;
- incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- diversificare il reddito aziendale agricolo.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare una o più delle seguenti Azioni:

SRD05.1) Impianto di imboscamento naturaliforme su superfici agricole;

Impianto naturaliforme con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti. Pertanto, le superfici agricole su cui viene realizzato l'imboscamento non sono reversibili al termine del periodo di permanenza, rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e su queste superfici si applicano le normative regionali del settore forestale previste per i boschi.

SRD05.2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione.

SRD05.3) Impianto sistemi agroforestali su superfici agricole:

3.1) Sistemi silvoarabili su superfici agricola;

3.2) Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva;

Gli impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie, consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata, adatte alle condizioni ambientali locali, con densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante arboree ad ettaro (ordine sparso, filari, gruppi o sestri di impianto regolari). Tali superfici possono essere utilizzate per la produzione agricola e foraggera, per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio e per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, nonché con funzioni di frangivento e per la diversificazione ambientale. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione.

6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano direttamente all'intervento di mantenimento degli impianti di imboscamento e di sistemi agroforestali (SRA028) del presente Piano. Inoltre, si può collegare in modo sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (SRC02, SRE03) e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

Il sostegno della presente scheda è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi forestali a superficie di cui all'intervento SRA28; non è cumulabile sulla stessa superficie con il sostegno concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD11, SRD12, SRD15).

7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono previa consultazione del Comitato di Sorveglianza Regionale.

I criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, si definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, **negli ulteriori documenti di programmazione regionale saranno altresì** stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Per la Toscana, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, riconosce i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:

- P01 - Finalità specifiche dell'intervento – **potrà essere riconosciuta una priorità:**
- agli impianti policiclici;

- ai boschi permanenti;
- P02 - Caratteristiche territoriali - potrà essere riconosciuta una priorità:
 - alle zone con minore diffusione dei boschi;
 - ai territori comunali classificati B “Aree rurali ad agricoltura intensiva” e C1 “Aree rurali intermedie in transizione”;
 - alle aree con pendenza inferiore a quella massima ammessa;
 - alle Aree interne ricomprese nella SNAI;
- P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - potrà essere riconosciuta una priorità:
 - in base al grado di aggregazione beneficiari;
 - in base al possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale);
 - alle imprese agricolo/forestali;
 - alla valorizzazione, degli strumenti di qualificazione delle metodologie gestionali quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di “Ecopioppo” o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

8. Criteri di ammissibilità

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;

C02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate dall'intervento;

C03 - Per la Regione Toscana i beneficiari non³³ devono presentare il Piano grafico delle coltivazioni.

9. Altri criteri di ammissibilità

I Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento sono:

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto in coerenza con le Linee guida europee per “Afforestation and Reforestation” e secondo i dettagli definiti nelle procedure di attuazione regionali e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità l'investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

CR03 - L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.

CR04– Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, per l'investimento della:

- **Azione SRD05.1)** gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti polispecifici di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato comprese piante micorizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, e coerenti con la vegetazione forestale dell'area.
- **Azione SRD05.2)** gli impianti di arboricoltura devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate. Nel caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l'utilizzo delle tipologie clonali riconosciute, con Decreto ministeriale, dall'Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 13/03/15).
- **Azione SRD05.3)** i sistemi agroforestali devono essere costituiti da specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate.

³³ Si segnala che la versione attuale del PSP presenta un refuso che è in corso di correzione. Nella frase è inserito un “non” di troppo.

Sulla base delle caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche toscane, le specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area devono essere selezionate esclusivamente tra quelle facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana e ss.mm.ii., escluso la robinia, con le eventuali ulteriori specifiche presenti nelle procedure di attuazione dell'intervento. Per i i cloni di pioppo si deve far riferimento alle tipologie clonali riconosciute, con Decreto ministeriale, dall'Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 13/03/15).

CR05 - Non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle *Black list* nazionale e regionali.

CR06— A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 0,5 ettari per le Azioni SRD05.1 e SRD05.2, e di dimensione inferiore a 1 ettaro comprensivo delle componenti agricola e forestale per l'Azione SRD05.3. Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

Tali limitazioni sono giustificate in considerazione della elevata frammentazione fondiaria che caratterizza le proprietà sul territorio regionale e in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.

CR07 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito il seguente importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per singolo bando

- **Azione SRD05.1** - importo massimo ammissibile per i costi di impianto: 20.000,00 €
- **Azione SRD05.2** importo massimo ammissibile per i costi di impianto: 20.000,00 €
- **Azione SRD05.3.1** importo massimo ammissibile per i costi di impianto: 6.500,00 €
- **Azione SRD05.3.2** importo massimo ammissibile per i costi di impianto: 5.300,00 €

CR08 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR09 - in relazione alle caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche regionali, sono definiti i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni:

1. le caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti sono definite nei documenti di programmazione regionale;
2. per gli imboschimenti NON PERMANENTI sono eligibili solo impianti realizzati in aree con pendenza media inferiore al 10%, per specie a rapido accrescimento, e 20% per arboricoltura a ciclo lungo;
4. non sono ammesse ceduzioni prima del 8° anno dall'impianto;
5. in tutti gli impianti di conifere ammessi a contributo deve essere garantita una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie.

10. Impegni

L'accesso al sostegno è subordinato all'impegno da parte del beneficiario a:

IM01 - realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "Piano di investimento" e definito con atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite negli ulteriori documenti attuativi regionali;

IM02 – non cambiarne la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo temporale di permanenza previsto dall'atto di concessione (cfr. IM03), tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti negli ulteriori documenti attuativi regionali. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 –non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dall'atto di concessione, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Tale periodo deve essere, per l'Azione:

- **SRD05.1:** non inferiore a 15 anni, fermo restando che le superfici agricole imboschite con la presente Azione rientrano nella definizione di bosco, e su queste si applicano quindi, le disposizioni della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. previste per i boschi;
- **SRD05.2:** superiore a 8 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e non inferiore a 15 anni per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con

specie forestali micorrizzate. Per questi impianti, nel rispetto delle norme forestali regionali le superfici in cui viene realizzato l'impianto non sono vincolate a bosco;

- **SRD05.3:** superiore a 8 anni. Nel rispetto delle norme nazionale e regionali di settore le superfici in cui viene realizzato l'impianto non sono vincolate a bosco;

Tali soglie sono giustificate in ragione delle differenti tipologie di impianti potenzialmente realizzabili, del contesto ecologico e pedoclimatico del territorio regionale e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

IMO4 - La durata dell'impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IMO5 - La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell'operazione previsto per l'investimento realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti IM03 e IM04.

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di *Short Rotation Coppice* e *Short Rotation Forestry*, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

OB02 – Non sono ammissibili impianti di cui al punto SRD05.1- SRD05.2 realizzati su superfici a foraggiare permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.

OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

Categorie di spese ammissibili

SP03 - Oltre a quanto riportato nelle sezioni generali del PSP, rispetto alle quali gli ulteriori documenti di programmazione regionale possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, sono individuate le seguenti specifiche in linea con le disposizioni già definite:

Spese ammissibili

- Spese preparatorie del terreno: decespugliamento, lavorazione, livellamento, rippatura, squadratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine/semi, ecc., realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
- Spese inerenti altre operazioni e acquisti correlate all'impianto: tutori, impianti di irrigazione, fitofarmaci per contrastare avversità biotiche;
- Spese di gestione e manutenzione necessarie durante il primo anno dall'impianto e spese di reimpianto nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora;
- Spese per l'acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria e messa a dimora dello stesso;

Spese non ammissibili

- Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto;
- Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- Spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;
- Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

Spiegazione supplementare

La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.

Le superfici agricole su cui viene realizzato un imboscamento naturaliforme (SRD05.1) dopo l'impianto rientrano nella definizione di bosco e si applicano le disposizioni normative regionali di settore previste per la Gestione Forestale Sostenibile (**L.R. 39/00 e ss.mm.ii.**), di conseguenza il terreno oggetto di impianto è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali. Su tali superfici l'approvazione e l'esecuzione degli eventuali interventi selvicolturali è sempre subordinata al rispetto della normativa vigente e alle specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia, che attestano la conformità di questi ai criteri di GFS, definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

Salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico, le superfici agricole su cui viene realizzato un impianto di Arboricoltura (SRD.05.2) dopo l'impianto **rientrano nella definizione di Arboricoltura da legno di cui alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.** e pertanto se sono rispettate le disposizioni di legge in materia, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Non pertinente

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno

Per la realizzazione su superfici agricole di impianti di imboscamento e/o impianti di sistemi agroforestali è prevista una intensità di aiuto fino al 100% del valore della spesa ammissibile.